

**Osservazioni FederUtility
DCO 40/11
POSSIBILE REVISIONE DEGLI OBBLIGHI DI MESSA IN SERVIZIO DEI
GRUPPI DI MISURA PREVISTI DALL'ALLEGATO A ALLA D**

OSSERVAZIONI GENERALI

L'impianto del documento DCO 40/11 prende in considerazione l'esigenza evidenziata da parte degli operatori di prevedere una riconsiderazione del piano temporale di adeguamento dei contatori previsto dalla deliberazione ARG/gas 155/08, e propone una ri-programmazione temporale dei suddetti obblighi ed introduce, per la prima volta, la proposta di applicazione alla valorizzazione degli investimenti posti in essere per soddisfare le prescrizioni della delibera ARG/gas 155/08, una metodologia basata su costi standard con l'obiettivo di massimizzazione del welfare complessivo.

Al fine di inquadrare la complessa materia e contestualizzare anche quanto nel seguito indicato negli spunti di consultazione, reputiamo opportuno innanzitutto puntualizzare una serie di questioni di carattere generale come di seguito esposto.

Coerenza normativa

Tenuto conto dell'assenza di coordinamento rilevabile, nella legge 99/2009, nella delibera ARG/gas 155/08, e nelle delibere di definizione degli aspetti tariffari inerenti il trattamento degli asset contatori, si conviene opportuno suddividere gli argomenti secondo uno schema logico che distingua gli aspetti:

- metrologici, intesi come la legittimità a mantenere in servizio un contatore per 15 anni nei casi di quelli installati da agosto 2009, mentre per quelli installati precedentemente, la legittimità a mantenere gli stessi in servizio fino a diversa determinazione in relazione a certificazioni metrologiche emesse dai costruttori;
- tariffari, legati alla vita utile ai fini del calcolo ammortamento annuo;
- funzionali, relativi al passaggio progressivo alla telelettura e timing associato.

In particolare, come risulterà da quanto esposto ai singoli punti di consultazione, risulta a nostro parere indispensabile che l'Autorità mantenga in sospeso l'adempimento delle obbligazioni attribuite all'Autorità stessa dalla Legge 99/09 nelle more della completa definizione del piano per lo sviluppo dei sistemi di telegestione di cui alla delibera ARG/gas 155/08 così come proposta in modifica nel DCO 40. Al tempo stesso risulta altresì indispensabile il mantenimento,

FederUtility
Federazione delle Imprese
Energetiche e Idriche

piazza Cola di Rienzo, 80/A
00192 Roma
tel 06 945282.10-11
fax 06 94528200

www.federutility.it

C.F. 97378220582

come riferimento per la valutazione degli *stranded cost*, delle attuali vite utili per i gruppi di misura considerate a livello tariffario e adeguando le stesse alle validità metrologiche previste dalla legge 99/09 per i contatori installati successivamente all'entrata in vigore di tale legge. Infine bisogna tenere conto che Distributori pianificano le spese per l'anno n alla fine dell'anno n-1, redigendo il documento di budget. Tale documento deve basarsi, come è evidente, su norme certe. Pertanto qualunque variazione ad una norma, che comporti un aumento della spesa, deve essere efficace a partire dall'anno successivo a quello di emanazione, in modo da consentire alle Aziende di inserire la nuova spesa nel documento di budget.

Costi standard

Appare condivisibile, in linea teorica, l'approccio metodologico proposto che mira al riconoscimento dei costi sostenuti a valori standard e quindi con metodo parametrico sia per gli Opex che per i Capex. Sul dimensionamento e la valorizzazione degli Opex gli Operatori hanno già presentato le proprie osservazioni in sede di contributo offerto alla consultazione del DCO 17/11. Per quanto attiene i Capex, il presente DCO 40/11 propone con decorrenza immediata il passaggio ai costi standard che era stato inizialmente prospettato nel DCO 17/11.

Rimandando agli specifici spunti per la consultazione per osservazioni più puntuali, si può affermare che ad oggi si rilevano differenziali importanti tra i costi commerciali e quelli rappresentati nelle tabelle raccolte nel DCO. D'altro canto questi costi possono essere determinati ad oggi solo con alto grado di aleatorietà, tenuto conto del progressivo sviluppo tecnologico in corso.

In ogni caso, si segnala che i costi standard indicati per apparecchiature a tecnologia convenzionale, non corrispondono ai costi effettivi risultanti dalle installazioni finora eseguite, evidenza facilmente dimostrabile dai dati derivanti dalle gare anche internazionali per l'acquisto dei prodotti. Tali considerazioni portano a richiedere particolare cautela nella fissazione dei costi standard dei nuovi gruppi di misura, sconsigliandone l'applicazione immediata.

Si richiama inoltre l'attenzione sul fatto che il documento non cita la modalità di riconoscimento tariffario per i nuovi contatori di tipo *convenzionale* che saranno installati a decorrere dal 2012. Con riferimento ai gruppi di misura di piccola taglia, risulta naturale che in tale anno si continui a posare una certa quota di contatori di tipo convenzionale in funzione dei quantitativi di contatori elettronici disponibili sul mercato. Si ritiene pertanto indispensabile precisare per tale tecnologia, il riconoscimento tariffario su base dei valori capitalizzati a bilancio, con vita utile compatibile alla durata del bollo metrico.

Stranded Costs

Fatte salve le considerazioni precedenti, si fa inoltre osservare che il piano di roll-out delineato dal documento e in particolare per quanto individuato come "primo anno di valorizzazione delle penali" per classe di contatore, non può ritenersi in alcun modo risolutivo del problema degli *stranded cost* legati al mancato completamento della vita utile tariffaria dei GdM sostituiti.

Sulla base della stratificazione temporale degli investimenti presentata agli uffici dell'Autorità ai sensi della RTDG ("file RAB") è possibile tracciare con chiarezza il profilo annuale della quota dello stock di misuratori installati che terminano la vita utile regolatoria.

Dalla lettura di tale profilo risulterebbe che al 2018 (anno in cui il documento prevede la l'installazione dell' 80% del parco contatori G4 e G6 e il 100% delle rimanenti classi), la percentuale di contatori con vita utile regolatoria ultimata sia drasticamente inferiore all'80%.

Se l'assunto esposto nel DCO, di azzeramento degli stranded cost nelle tempistiche prospettate per il roll-out, può forse trovare riscontro nella media nazionale dei misuratori installati, ancor più risulta a nostro avviso non rispondente alla reale stratificazione degli investimenti dei singoli operatori; ciò anche in relazione alle modalità di collocazione degli investimenti di bilancio negli anni della stratificazione temporale, che possono spesso differire dal reale anno di primo ammortamento del bene, con diretto riflesso nella stratificazione trasmessa all'AEEG ai fini tariffari. E' quindi necessario richiamare l'attenzione sul fatto che le tempistiche prospettate dal DCO non annullano gli *stranded cost*, o meglio li annullano solo in parte. La conferma, dunque, di tali tempistiche, deve quindi essere necessariamente accompagnata al riconoscimento tariffario delle quote di ammortamento dei contatori convenzionali dismessi, per tutta la vita regolatoria residua dei contatori stessi. Al contrario, il perseguimento dell'azzeramento complessivo degli *stranded cost* porterebbe a posticipare ulteriormente gli obblighi compatibilmente con il profilo di stratificazione della RAB.

Sperimentazione

Per quanto riguarda la sperimentazione proposta, di cui ai paragrafi dal 6.18 in avanti, si ritiene che non risponda a canoni della corretta progettazione procedere alla sostituzione massiva dei GdM prima di aver definito la configurazione del sistema di comunicazione locale. Il rischio di dover apportare modifiche ai GdM che risultano successivamente non telegestibili è alto. Risulta pertanto necessario, a nostro avviso, procedere a:

- definire i tempi di inizio e fine della sperimentazione;
- validare i risultati e definire il quadro operativo di riferimento;
- programmare conseguentemente la sostituzione massiva dei contatori.

In generale, possiamo riassumere che appaiono tuttora sussistere sensibili indeterminatezze che circondano la materia – soprattutto per quanto riguarda l'area di intervento sul mass market – e il grado di maturazione delle conoscenze che dovrebbe condurre ad una consapevole ed equa regolazione è tale da consigliare ad AEEG una profonda riflessione circa le proposte presentate nel DCO. Auspichiamo che l'intervento regolatorio che l'Autorità si appresta a realizzare possa poggiare su basi evidenti e tecnicamente ponderate, altrimenti si tratterebbe di sollecitare gli Operatori regolati a realizzare, con un buon grado di accelerazione, un programma impegnativo di investimenti alimentando ulteriori incertezze in un settore che, viceversa, per operare ha bisogno di una pianificazione certa e solida nelle premesse tecniche, regolamentari, economiche.

Nel seguito riportiamo le risposte ai quesiti proposti.

SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Q1. Si concorda con la valutazioni preliminari rispetto alle principali criticità evidenziate con riferimento ai gruppi di misura? Descrivere eventuali ulteriori criticità.

In linea di massima si concorda con le valutazioni preliminari esposte.

Si rilevano tuttavia le seguenti ulteriori criticità:

- si ribadisce nuovamente che con riferimento all'adeguamento di gruppo di GdM non attivi, sussistono oggettive difficoltà ad installare ed avviare convertitori al servizio di impianti di utenza chiusi. Inoltre tale situazione determina un evidente spreco di risorse economiche, considerato che tali fattispecie si riferiscono frequentemente ad utenze industriali e comunque non residenziali dismesse e suscettibili in futuro di diversa destinazione d'uso (vedi allegato A);
- la soluzione ibrida per G16-G40 sarà in realtà disponibile in commercio (a seguito delle necessarie validazione metrologiche) non prima della metà del 2012 e non sono ad oggi ancora chiari gli obblighi di verifica periodica a cui tali misuratori dovranno sottostare (vedi DM sui controlli successivi sui contatori del gas e sui dispositivi di conversione del volume disciplinati dalla direttiva 2004/22/CE in via di pubblicazione in G:U).
- alcuni operatori, coerentemente a quanto previsto nella Direttiva Contatori, hanno già affidato tramite gara la fornitura e la posa di contatori e convertitori a tecnologia tradizionale di calibro G16-G40. Questi, ancorché aggiudicati al massimo ribasso di prezzo, saranno posti in opera nel corso dell'anno 2012 sulla scorta delle aspettative di un riconoscimento tariffario su base dei valori capitalizzati a bilancio così come previsto dall'attuale regolazione tariffaria. Si ritiene che l'eventuale adozione di costi standard (comunque risultati più bassi dei prezzi aggiudicati) di un eventuale nuovo provvedimento non debba in tal senso generare effetti retroattivi.

Q2. Si concorda con la valutazioni preliminari rispetto alle principali criticità evidenziate con riferimento ai sistemi di telegestione? Descrivere eventuali ulteriori criticità.

Si concorda con le valutazioni effettuate dall'AEEG.

Si vuole unicamente sottolineare come risulti essenziale garantire l'uso sicuro nel tempo dell'elettrovalvola, in modo che sia assicurata una tenuta adeguata nel tempo (con riferimento alle portate di dispersione definite "pericolose" dalla normativa tecnica), anche a seguito di prolungata inattività della stessa.

**Q3. Si concorda con le ipotesi adottate con riferimento ai requisiti minimi funzionali?
Argomentare eventuali posizioni diverse.**

In merito agli aspetti relativi ai requisiti funzionali minimi si ribadisce quanto finora rappresentato a codesta Autorità attraverso la documentazione tecnica prodotta anche in collaborazione con esperti accademici del settore.

In ogni caso, le proposte devono essere coerenti con la normativa metrologica soprattutto per le ricadute che le scelte tecnologiche connesse ai requisiti minimi comportano sui costi di gestione in relazione alle cadenze delle verifiche il cui decreto risulta ad oggi in corso di emanazione. Pertanto riteniamo necessario verificare a seguito della lettura della norma definitiva l'affermazione di cui al punto 5.31, con particolare riferimento alle nuove tecnologie..

Q4. Esprimere le proprie valutazioni sulla possibilità di utilizzare sistemi di gestione dati multiservizio per la telelettura.

La possibilità di utilizzare sistemi di gestione dati multiservizio di telelettura aumenterebbe significativamente l'economicità generale (welfare) del sistema e consentirebbe benefici sostanziali ai clienti finali. La linea tracciata del DCO, è pertanto da considerare positiva e, per certi versi, innovativa nel panorama nazionale, in ogni caso, più consona alla direzione intrapresa già da molti paesi europei ed extra-europei su temi quali gli home display o sistemi equivalenti di interfaccia diretto verso il cliente finale (web). Un approccio di questo tipo risulterebbe inoltre propedeutico ad un corretto e bilanciato sviluppo di quelle innovative strutture finalizzate all'uso efficiente dell'energia note come "smart grid".

Contrariamente, il paradigma nazionale adottato ad oggi è di tipo monoservizio, assolutamente non adatto a fornire direttamente al cliente finale informazioni sul proprio consumo, fatto salvo rare eccezioni. Questo stato di cose deve essere pienamente considerato al prospettarsi di un significativo, e a nostro avviso auspicabile, cambio di rotta.

Risulta pertanto necessaria la ri-progettazione di alcuni elementi chiave del sistema ed in primo luogo del sistema di comunicazione asservito. Tali attività risultano difficilmente realizzabili nei tempi di roll out previsti dalla Direttiva Contatori, tanto più in quelli proposti nel DCO. Si deve infatti tenere conto del tempo naturalmente necessario per dare stabilità alle tecnologie attualmente in corso di sviluppo. In assenza di standard (costruttivi, di comunicazione, ecc.) consolidati almeno a livello europeo si rischia, senza ben pianificare tali attività, di indurre il mercato ad investimenti ingiustificati (anche in relazione ai benefici

attualmente ottenibili) che, oltretutto, comportano il rischio di sviluppare prodotti destinati a diventare rapidamente obsoleti all'avanzare delle norme anche europee.

E' inoltre opportuno far osservare che un approccio multi servizio nella gestione del dato di tele lettura deve essere accompagnato da un quadro chiaro dei profili di responsabilità dei vari soggetti interessati, anche alla luce degli specifici obblighi normativi e regolamentari in carico ai singoli gestori di servizio pubblico. In questa definizione risulta inoltre essenziale garantire l'univocità della responsabilità in particolare connessi all'uso sicuro del gas e all'esercizio di attività pericolosa.

Q5. Si concorda con i costi standard proposti? Portare evidenza di eventuali ipotesi di standard diversi.

Per le classi di GdM superiori a G40 si ritiene che l'introduzione dei costi standard con decorrenza 2012, avente l'obiettivo legittimo di promuovere l'efficientamento nell'acquisto degli apparati di misura, risulti tuttavia intempestiva rispetto alla scadenza ormai prossima indicata per il roll-out dei medesimi GdM.

A queste considerazioni va aggiunta la difficoltà nel tarare i livelli del prezzario in un contesto di sensibili variazioni, seppure in decremento, del prezzo di tali GdM. Per tali motivi, si ritiene che l'introduzione del prezzario per i GdM teleletti, oltre a presentare criticità nella determinazione dei costi standard, porti a scarsi benefici in termini di reali efficientamenti negli acquisti.

In ogni caso, si vuole per completezza segnare che i costi indicati in tabella 8 non sono rappresentativi dei costi effettivi risultanti dalle installazioni finora eseguite che tengono conto anche dell'acquisto del PTZ, che a prima vista il prezzario sembra trascurare. Tale evidenza è facilmente dimostrabile dai dati derivanti dalle risultanze di gare anche internazionali per l'acquisto dei prodotti.

In conclusione, si ritiene necessario per tali classi di contatori, proseguire con il riconoscimento degli investimenti a valori di bilancio.

Per quanto riguarda il termine per la sostituzione dei GdM si ritiene opportuno sia individuata nel 31/12/2012.

RISPOSTA CUMULATIVA DOMANDE Q6 – Q9

- Q6. Si concorda con la proposta di introdurre un incentivo economico all'adozione di comportamenti efficienti senza contestualmente modificare gli obblighi introdotti con la delibera ARG/gas 155/08? Argomentare.**
- Q7. Si concorda con l'ipotesi di identificazione dell'“anno a regime” proposta? Indicare e giustificare eventuali diverse proposte.**
- Q8. Si concorda con la previsione di immediato passaggio ai costi standard e con la metodologia indicata per la loro determinazione? Argomentare alla luce degli**

obiettivi di incentivazione sottostanti un'eventuale proposta alternativa, supportandola con adeguata documentazione.

Q9. Si concorda con l' introduzione di un meccanismo di profit e loss sharing?

Si ritiene che, in linea di principio, la ratio alla base dell'introduzione del sistema a costi standard possa ritenersi astrattamente condivisibile, ma che al tempo stesso la proposta avanzata possa trovare applicazione solo al realizzarsi di opportune condizioni strutturali nonché essere necessariamente associata a ulteriori meccanismi di mitigazione, rispetto a quello proposto di profit/loss sharing, ad esso complementari o sostitutivi.

L'impostazione proposta, infatti, va analizzata considerando i seguenti aspetti:

- l'applicazione in sé di una metodologia a costi standard;
- l'andamento decrescente nel tempo dei costi standard stessi a scopo incentivante.

In relazione al primo punto, riteniamo che la metodologia dei costi standard possa trovare efficace applicazione su categorie di investimenti consolidate dove la tecnologia è matura, il mercato di fornitura è consolidato e la relativa expertise è sufficientemente diffusa.

In tali casi, infatti, il costo standard opportunamente individuato (anche in funzione delle classi dimensionali delle aziende per evitare di penalizzare soggetti con posizioni di minor vantaggio commerciale), permette di creare efficientamento sui costi d'acquisto a beneficio del sistema nel suo complesso.

Riteniamo che il caso in esame non presenti tuttavia le caratteristiche sopra delineate, e che risulti quindi inopportuna, o perlomeno ancora prematura, l'applicazione della metodologia dei costi standard agli investimenti legati ai nuovi GdM prescritti dalla Direttiva, soprattutto considerato che tali costi, allo stato attuale, possono essere determinati con alto grado di aleatorietà.

In relazione al secondo punto, riteniamo che l'applicazione di un incentivo basato sul riconoscimento in tariffa di costi standard decrescenti nel tempo provochi inopportuni effetti di distorsione ponendo l'operatore in condizioni di dover effettuare delle scelte di costo/opportunità in relazione alle prescrizioni di adeguamento del parco contatori in assenza di precisi elementi in grado di determinarne i contorni. L'operatore infatti si troverebbe nella condizione di fare previsioni sull'andamento dei prezzi di mercato dei GdM da acquistare confrontando la stessa con la curva decrescente dei costi standard proposta dall'AEEG, in modo da individuare il punto di miglior differenziale tra i due valori, come se fosse un operatore di borsa che si trova a scommettere sull'andamento futuro dei prezzi di mercato, oltretutto su beni non ancora "commerciali" per poter acquistare al meglio.

Connessa con tale metodologia l'Autorità prevede l'introduzione di un meccanismo aggiuntivo di profit & loss sharing consistente nell'ipotetica suddivisione tra cliente (tariffa) e distributore della differenza a consuntivo tra i costi effettivamente sostenuti e quelli riconosciuti in tariffa come costi standard. A tal riguardo occorre rilevare che il documento di consultazione non precisa cosa debba intendersi per "costi effettivamente sostenuti", ossia se essi sono riferiti ai costi sostenuti dalle singole aziende o dai distributori nel loro

insieme, oppure, dal più “efficiente” degli stessi. Questa impostazione sembrerebbe tra l'altro, confermare la sostanziale quota di indeterminatezza cui i prezzi indicati dall'AEEG possano essere soggetti.

A nostro avviso, risulterebbe particolarmente più efficace una soluzione che preveda un sistema di incentivazione, finalizzato a garantire l'accelerazione del processo di sostituzione dei GdM, basato su una maggiorazione diretta del tasso a remunerazione del capitale del singolo distributore, per il periodo intercorrente tra il 2012 e il primo anno di valutazione delle penali, e con maggiorazione decrescente negli anni fino ad arrivare al WACC che sarà previsto per l'attività di misura, fermo restando il mantenimento della valorizzazione degli investimenti sulla base dei costi effettivi. Precisiamo infine che si ritiene condivisibile l'ipotesi di identificazione di un anno a regime proposta dall'Autorità ma che tale anno debba risultare dal prossimo monitoraggio del mercato e non da previsioni a nostro giudizio eccessivamente positive.

In subordine, la metodologia sopra citata di maggiorazione diretta del tasso a remunerazione del capitale investito potrebbe essere associata a costi standard fissi (nel periodo regolatorio), ma valorizzando la quota di ammortamento tariffaria sulla base dei costi effettivi, come da attuale regolazione tariffaria.

Q10. Si concorda con l'ipotesi di rimodulare le scadenze introdotte dalla deliberazione ARG/gas 155/08 per i gruppi di misura G4 e G6 destinati alla clientela residenziale?

In merito all'articolazione temporale del piano di installazione in ragione dei ritardi tecnologici in più occasioni sottolineati, nonché con riferimento alle incertezze normative, al fine di manifestare in ogni caso all'Autorità la volontà di proseguire con le attività al riguardo si propone come termine per l'installazione dell'80% dei GdM tele gestiti G4-G6 il 31 dicembre 2019.

L'indicazione del piano definitivo deve essere in ogni caso subordinata a molteplici fattori, quali:

- il consolidamento della normativa;
- gli esiti della sperimentazione di cui ai punti 6.32 e seguenti del DCO con affinamento della valutazione costi benefici;
- tempi tecnici per l'industrializzazione dei prodotti conformi agli esiti della predetta sperimentazione da parte di una pluralità di fornitori;
- tempi tecnici di approvvigionamento e installazione dei GdM nonché di disponibilità delle necessarie infrastrutture di trasmissione dati.

Si propone, pertanto, la seguente determinazione degli anni per completare l'installazione dei misuratori previsti dagli obblighi di sostituzione, per tutte le classi di gruppi di misura:

- >G40 100% entro 31 dicembre 2012
- G40 100% entro 31 dicembre 2014

- G25 100% entro 31 dicembre 2014
- G16 100% entro 31 dicembre 2015
- G10 100% entro 31 dicembre 2015
- G4-G6 80% entro 31 dicembre 2019

Q11. Si concorda con il mantenimento degli obblighi relativi ai requisiti minimi riguardanti il gruppo di misura all'atto della sostituzione?

Non si concorda con il mantenimento degli obblighi relativi ai requisiti minimi riguardati in GdM all'atto della sostituzione fino al completamento delle sperimentazioni ed al consolidamento commerciale delle relative tecnologie.

Q12. Si concorda con l'ipotesi di stabilire un piano graduale di adempimento alle disposizioni della legge 99/09 che prevede la sostituzione all'atto della scadenza della vita utile prevista dalla RTDG?

Rileviamo un'incoerenza tra l'ipotesi di un piano graduale di adempimento alle disposizioni della legge 99/09 tramite la previsione di una sostituzione dei GdM all'atto della scadenza della vita utile prevista dall'RTDG (20 anni) e le tabelle proposte dall'Autorità che partono dal 2012 fino ad arrivare al cosiddetto anno a regime.

Sulla base del programma di sostituzione indicato dall'Autorità appare evidente che dovranno essere sostituiti contatori non ancora completamente ammortizzati ai sensi del corrente RTDG. Rileviamo che nel documento di consultazione non viene assolutamente trattato il tema della remunerazione / rimborso relativo alla sostituzione di tali contatori, lasciando pertanto rilevanti incertezze su potenziali perdite che potrebbero concretizzarsi a danno del distributore, in relazione a tale casistica.

Occorre inoltre evidenziare che l'Autorità, partendo dall'assunto (del tutto teorico) dell'immediata disponibilità sul mercato di contatori tele-leggibili, sembra non prevedere già dal 2012 la copertura tariffaria relativa alla sostituzione di contatori con altri convenzionali a pareti deformabili (unici immediatamente disponibili sul mercato) conseguente alle normali attività del distributore (ad esempio sostituzione di contatori per fuga, bloccati, rumorosi, ecc.); da tale data sembrerebbe infatti che vengano riconosciuti in tariffa, a costi standard decrescenti, solo ed unicamente contatori con i requisiti minimi previsti dalla delibera.

Si segnala altresì come, in ambito della Direttiva, la proposta di promuovere la sostituzione dei contatori - già ammortizzati ai sensi del RTDG - sia nei fatti incoerente con la contestuale posizione del DCO, di mantenere un ben definito piano di sostituzione per classe di contatore (vedi ad esempio Q10). Inoltre, a fronte di un improponibile superamento di una pianificazione per classe con l'adozione di una procedura che azzeri gli "stranded costs", ci si troverebbe ad una sostituzione "random" e a "macchia di leopardo" che, date le attuali tecnologie di comunicazione possibili tra il PDR e il centro, porterebbe all'obbligo di una architettura "punto-punto" con oneri che potrebbero non

trovare giustificazione qualora si volesse successivamente adottare tecnologie di comunicazione differenti .

Posto quanto sopra, e riprendendo, data l'importanza del tema, quanto già segnalato nella premessa si richiama il tema dell'assenza di coordinamento rilevabile, nella legge 99/2009, nella delibera ARG/gas 155/08, e nelle delibere di definizione degli aspetti tariffari inerenti il trattamento degli asset contatori.

Si ritiene opportuno suddividere gli argomenti secondo uno schema logico che distingua gli aspetti:

- metrologici intesi come la legittimità a mantenere in servizio un contatore per 15 anni nei casi di quelli installati da agosto 2009, mentre per quelli installati precedentemente, l'ora legittimità a mantenere gli stessi in servizio fino a diversa determinazione in relazione a certificazioni metrologiche emesse dai costruttori;
- funzionali relativi al passaggio progressivo alla telelettura e timing associato;
- tariffari legati alla vita utile ai fini del calcolo ammortamento annuo.

In particolare si propone all'autorità di mantenere in sospeso l'adempimento delle obbligazioni attribuite all'Autorità stessa dalla Legge 99/09 nelle more della completa definizione del piano per lo sviluppo dei sistemi di telegestione di cui alla delibera ARG/gas 155/08 così come proposta in modifica nel DCO 40 e di mantenere come riferimento per la valutazione degli stranded cost le vite utili dei contatori adeguando le stesse alle validità metrologiche previste dalla legge 99/09 per i contatori installati successivamente all'entrata in vigore di tale legge.

Q13. Si concorda con l'ipotesi di consentire sperimentazioni locali, singolarmente valutate?

Sì, si concorda con l'ipotesi di consentire sperimentazioni locali ma solo se le stesse possono, qualora efficaci, divenire definitive.

E' però necessario:

- definire esattamente lo scopo della sperimentazione scegliendo, in coordinamento con le indicazioni comunitarie, una ed una sola tra le configurazioni proposte;
- definire i tempi entro i quali le sperimentazioni debbono terminare.

Q14. Si concorda con l'approccio multi-servizio e multi-tecnologia della sperimentazione?

Fermo restando quanto evidenziato allo spunto Q5, si concorda con l'avviamento di una sperimentazione multi-servizio purché:

- si consenta al CIG di disporre di un adeguato periodo di tempo per revisionare, modificandolo anche sostanzialmente, il pacchetto delle UNI/TS 11291;
- si accettino tempi di sperimentazione molto lunghi (rispetto alla sperimentazione che il CIG si prefiggeva di svolgere);
- si definiscano i requisiti e le prestazioni che i soggetti dedicati al servizio di comunicazione dati devono possedere per fornire un servizio adeguato, “imparziale” ed a tariffe regolate, nei confronti di tutte le società di distribuzione.

Si concorda altresì con l'avviamento di una sperimentazione multi-tecnologia sebbene entrambe quelle prese in esame potrebbero risultare più o meno idonee in funzione delle condizioni morfologiche al contorno.

Q15. Si ritiene che le sperimentazioni possano portare ad una integrazione dei requisiti minimi relativi ai GdM?

Non è possibile escluderlo. Non si hanno in ogni caso elementi oggettivi per esprimere valutazioni di merito.

Q16. Si ritiene che possa verificarsi il caso in cui, in esito alle sperimentazioni, i GdM elettronici conformi alle direttive telemisura gas nel frattempo già installati possano risultare obsoleti/non teleleggibili?

Non è possibile escluderlo sebbene, una volta fissata la configurazione del sistema di trasmissione, i GdM possano alloggiare moduli trasmissivi diversi. In generale si ritiene che l'accento debba essere posto non solo dal punto di vista dei vincoli tecnici, ma anche con riferimento ai vincoli economici. In altre parole deve essere affrontato il tema di come possano essere riconosciuti correttamente gli eventuali costi sorgenti.

Q17. Sviluppare eventuali proposte aggiuntive.

Non vi sono ulteriori aspetti da segnalare.

Allegato A

Contributo interassociativo già consegnato all'Autorità nel mese di settembre 2010

Telettura Gas
Gruppo di lavoro Interassociativo su
tematiche amministrative e gestionali
(rif delibera ARG/gas 155/08)
22 settembre 2010

Proposte di integrazioni e modifiche ai provvedimenti

Percentuali di pdr esistenti/attivi da sostituire

L'allegato A della delibera ARG/gas 155/08 (da ora Delibera 155/08) prevede un piano di adeguamento delle apparecchiature di misura specificando, per anno e per famiglie di Calibri, le percentuali di pdr da adeguare rispetto al numero di contatori presenti sulla rete l'anno precedente.

Le tempistiche stabilite sono le seguenti:

Classe/anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	totali
> G40	100%							100%
>=G16 <=G40		100%						100%
> G6 < G16 (G10)		30%	100%					100%
<=G6			5%	20%	40%	60%	80%	80%

La Delibera 155/08 all'articolo 10.1 lettera a) prevede quindi che il **100%** del parco contatori dell'impresa venga dotato di sistema di conversione della misura in standard metri cubi, pena il pagamento di penali per ogni un punto di riconsegna non adeguato.

Il mancato raggiungimento di tale obiettivo comporta infatti:

- l'applicazione di una penale per inottemperanza ai sensi di quanto disposto dall'art 49.1 e dalla tabella 8 del RTDG;
- l'avvio di un procedimento finalizzato all'erogazione di una sanzione nel caso in cui il Distributore non adegui una percentuale del parco maggiore del 50% di quello adeguabile.

In merito a tale adempimento va tenuto conto che in molti casi il contatore è installato in luogo non accessibile da parte del Distributore, come nel caso di un contatore collocato in uno stabilimento chiuso per fallimento o più generalmente per tutti quei casi in cui il gruppo di

misura (GM) insiste su un PDR non attivo dove non è possibile testare ed arruolare il convertitore di volume (PTZ) al momento dell'installazione per l'assenza di flusso di gas.

Una menzione particolare va fatta per i pdr chiusi per morosità nei confronti dei quali dovranno prevedersi procedure particolari in fase di riattivazione.

La tematica riguarda tutte le percentuali previste all'articolo 10.1 della Delibera.

Proposta operativa

Modificare la delibera (o dare evidenza in chiave interpretativa a mezzo FAQ) così che gli obblighi di cui all'articolo 10.1 della Delibera riguardino solo i PDR per i quali alla data del 31/12/2009 c'era flusso di gas ovvero con esclusione dal computo dei pdr attivi ma privi di flusso di gas e dei pdr chiusi per morosità. Resta inteso che tali pdr saranno adeguati nel momento in cui decadranno le motivazioni di esclusione secondo le tempistiche specificate alla proposta del paragrafo seguente.

Rispetto dei tempi in caso di impedimenti di terzi e per le riattivazioni

Il provvedimento non entra nel merito di eventuali deroghe al rispetto dei tempi in quelle situazioni in cui persistono impedimenti di terzi che impediscono oggettivamente l'effettuazione degli adeguamenti impiantistici.

Rientrano tra questi:

- il consenso per lo svolgimento dei lavori nei casi di utenze industriali che in assenza di gas devono programmare il fermo della produzione, ovvero l'eventuale preventivazione di prestazioni accessorie finalizzate ad eseguire gli interventi senza interrompere il flusso di gas, attività per le quali vanno stabilite le modalità di coinvolgimento delle imprese di vendita titolari del contratto;
- furti e manomissioni degli impianti;
- impianti di misura non accessibili o parzialmente accessibili;
- attivazioni e riattivazioni per morosità.

Inoltre l'adeguamento delle apparecchiature richiede una serie di interventi in merito ai quali è richiesta una preventiva autorizzazione di soggetti terzi come risulta dall'elenco non esaustivo sotto illustrato.

- ampliamento della nicchia per l'alloggiamento delle nuove apparecchiature, che in caso di ubicazione in facciata richiede l'avvio una DIA (da parte del proprietario della nicchia).
- autorizzazione al posizionamento della sonda di pressione sulla parte di impianto interno del cliente finale laddove richiesto dal locale ufficiale metrico;
- autorizzazione al posizionamento dell'antenna e del modem in area sicura che presuppone l'installazione di un nuovo oggetto a parete e il relativo collegamento elettrico.
- autorizzazione al posizionamento dei concentratori in area pubblica (nella fase di adeguamento dei piccoli misuratori);

- autorizzazione alla sospensione del servizio per il tempo necessario all'eventuale sostituzione del contatore in assenza di mal funzionamento.

In prima applicazione della Delibera tali casi, opportunamente documentati, dovrebbero essere trattati a parte mutuando quanto già previsto ad esempio all'articolo 49 del TUDG in merito alle cause di mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità.

Di contro il Distributore potrebbe essere chiamato a rispettare tempistiche specifiche a partire dalla data in cui vengono rimosse le cause ostative allo svolgimento dei lavori di adeguamento delle apparecchiature.

Riteniamo in tal senso per tutti i pdr che si potrebbe prevedere un periodo di :

- 3 mesi per pdr con classe di contatore maggiore del G40
- 6 mesi per pdr con classe di contatore maggiore del G10 e inferiore o uguale G40.

Nei casi di disattivazione per morosità su impianti ancora non adeguati, al fine di consentire la riattivazione della fornitura nei tempi attualmente previsti dalla regolazione, il periodo di tempo per l'adeguamento delle apparecchiature partirebbe dalla data di riattivazione del servizio

Un altro tema di interesse è quello dei danneggiamenti.

Oltre a quelli dovuti ad atti vandalici, la presenza di una SIM telefonica negli apparati di trasmissione aumenta il rischio di danneggiamento dell'intera apparecchiatura se installata fuori nicchia per ragioni impiantistiche, finalizzato al furto della sola SIM telefonica¹.

Tali fenomeni generano sia costi di esercizio non previsti, sia la perdita di dati con possibili sanzioni non avendo l'operatore in mancanza degli stessi il tempo fisico per effettuare una lettura manualmente del misuratore. Salvo ritenere questi misuratori non accessibili, e considerare la mancata lettura una causa di forza maggiore.

Proposta operativa

Modificare il provvedimento per escludere dal computo delle percentuali di cui all'articolo 10.1 della Delibera tutte quelle casistiche, opportunamente documentate, in cui il Distributore non può adempiere a quanto richiesto per impedimenti riconducibili a terzi.

Per tutti i pdr esclusi dal computo di cui all'articolo 10., introdurre in prima applicazione della Delibera tempistiche specifiche per l'adeguamento delle apparecchiature a partire dalla data in cui vengono rimosse le cause ostative come segue:

- 3 mesi per pdr con classe di contatore maggiore del G40
- 6 mesi per pdr con classe di contatore maggiore del G10 e inferiore o uguale G40.

Ovvero in subordine modificare l'articolo 49 del TRTDG esonerando tali situazioni dal pagamento delle penali e dell'eventuale sanzione.

Introdurre deroghe agli obblighi di servizio sulle misurazioni impediti di tali pdr da ritenersi alla stregua dei misuratori non accessibili.

Responsabilità verso i venditori

¹ Tali SIM, sebbene di scarso interesse economico, consentono l'invio di un gran numero di sms prima che le stesse possano essere bloccate dal distributore .

L'esecuzione dei lavori di sostituzione del contatore a causa della sospensione del servizio potrebbe comportare conflittualità economiche nella catena di rapporti tra cliente finale / venditore / Distributore.

Un cliente industriale operante su linee di produzione non interrompibili potrebbe chiamare in causa il Venditore per chiedere il ristoro di eventuali danni per il forzato fermo produttivo. Il Venditore a sua volta potrebbe tentare di rivalersi sul Distributore anche per il mancato introito del gas invenduto.

Proposta operativa

Modificare il provvedimento per escludere dal computo delle percentuali di cui all'articolo 10.1 della Delibera tutte quelle casistiche in cui a fronte di una data proposta il Cliente finale richieda che l'intervento di adeguamento avvenga in tempi e con modalità diverse.

Per i tempi di realizzazione della prestazione varrebbe quindi quanto espresso al punto precedente.

Integrare la disciplina prevedendo un'esplicita accettazione da parte del cliente finale per tramite del venditore che oltre a concordare l'accettazione dei tempi e i modi di intervento consenta di manlevare a posteriori la distribuzione e la vendita da eventuali richieste danni.